



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **055** DEL **1.4.GIU. 2012**

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELL'UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Reg. (CE) n. 1774/2002 il quale, all'art. 26, comma 4 ha stabilito che "ciascuno Stato membro compila per il proprio territorio l'elenco degli impianti riconosciuti conformemente al presente provvedimento e assegna a ciascun impianto un numero ufficiale di identificazione connesso alla natura delle sue attività (...)";

VISTI gli impianti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, riconosciuti, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1774/2002, quali impianti di transito di categoria 3 con attività di riviera conciararia ed assegnatari del numero di identificazione contrassegnato dalla sigla "Direzione Generale" SANCO della Commissione Europea "DT3";

VISTO il Reg. (CE) n. 1192/2006 il quale ha previsto l'emanazione di norme di attuazione per la presentazione degli elenchi ufficiali degli stabilimenti riconosciuti, finalizzate a garantire un'ampia disponibilità delle informazioni relative agli impianti approvati, a migliorare la leggibilità degli elenchi nazionale, a codificare ed armonizzare a livello comunitario gli stessi;

CONSIDERATO CHE tali norme sono state previste dal documento SANCO/10149/2006, successivamente modificato dal documento SANCO/7050/2010 del 02/03/2010 che ha fissato una nuova categorizzazione per tali stabilimenti e specifici codici di identificazione dell'attività riconosciuta da essi effettuata, comportando radicali modifiche a carico del sistema informativo ministeriale denominato S.INTE.S.I stabilimenti;

TENUTO CONTO CHE, alla luce di quanto sopra, agli impianti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, la sigla SANCO "DT3" è stata sostituita dalla nuova SIGLA "INTP";

VISTA la nota del Ministero della Salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ufficio III n. 0030061-P del 21/09/2011 con cui si è comunicato che, al fine di adeguare il sistema S.INTE.S.I stabilimenti settore sottoprodotti di origine animale alle nuove specifiche tecniche della DGSANCO per la pubblicazione degli elenchi ufficiali degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009, si sarebbe proceduto alla modifica della sigla SANCO identificativa degli impianti riconosciuti come impianti di transito;

TENUTO CONTO CHE alla luce di quanto sopra agli impianti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, la sigla della Direzione Generale SANCO "INTP" è stata sostituita dalla nuova sigla "COLL";

VISTA la nota del Ministero della Salute Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio III prof. n. 833-p del 12/01/2012, con la quale si sono fornite le indicazioni per agevolare l'inserimento nel sistema S.INTE.S.I. stabilimenti delle diverse tipologie di stabilimenti della filiera Pelli,

precisando che gli stabilimenti che manipolano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi, fra cui le pelli trattate (HISKT) e pelli non trattate (HISKR) devono essere registrati ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1069/2009, inseriti nella sezione IX del succitato Sistema S.INTE.S.I. e contrassegnati dalla sigla TAN;

RITENUTO, pertanto, necessario adeguare la classificazione degli impianti operanti sul territorio regionale alle nuove disposizioni normative così come indicato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;

RAVVEDUTA, altresì, la necessità di revocare i provvedimenti di riconoscimento, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, in quanto gli stabilimenti che manipolano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi, ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1069/2009, sono assoggettati alla semplice registrazione;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 148 del 31 gennaio 2012 ad oggetto "Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Sanità e conferimento incarico dirigenziale" con cui si è istituita l'Unità di Progetto Veterinaria;

SU PROPOSTA del competente Servizio Igiene, Nutrizione, Acque e Specie Animali dell'Unità di Progetto Veterinaria, agli atti del quale è conservata tutta la succitata documentazione;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'**Allegato A** al presente provvedimento, con cui si recepiscono le modifiche all'elenco del Ministero della Salute, a seguito del trasferimento degli impianti dalla Sezione I alla Sezione IX, con relativa sostituzione del codice SANCO da "COLL" a TAN";
2. Di revocare i provvedimenti di riconoscimento, degli impianti di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, in quanto la sostituzione prevista dal precedente punto 1) prevede la semplice registrazione di tali stabilimenti;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio Igiene, Nutrizione, Acque e Specie Animali dell'Unità di Progetto Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ULSS N.5 "OVEST VICENTINO"
SERVIZIO VETERINARIO
ARZIGNANO



Dott. Giorgio Cester -

RELAZIONE DI NOTIFICA

IL SOTTOSCRITTO VETERINARIO UFFICIALE / TECNICO DELLA PREVENZIONE

Dr. LORENZ DICHIARA DI AVER NOTIFICATO, IN DATA

ODIERNA, IL PRESENTE ATTO ALLA DITTA CUMAR SRL

CONSEGNANDONE COPIA NELLE MANI DI MARCHETTO ELENA

LUOGO E DATA, Montorso 24/07/2012

IL VETERINARIO UFFICIALE / TECNICO PREVENZIONE

U.L.S.S. n. 5 "OVEST VICENTINO"
SERVIZIO VETERINARIO
IL VETERINARIO UFFICIALE
Dott. ALVARO LORENZ
055

CONCERIA CUMAR SRL

Via Dell'Industria 2 - 36050 Montorso Vic.(VI)

Tel./Fax 0444/665234

Cell. 388/9318420 - 340/8386049

E-mail: conceriacumar@gmail.com

C.F. e P.IVA: 03398580245